

DELIBERA N. 85 /13/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ T.B.S. TELEVISION BROADCASTING
SYSTEM S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO
NAZIONALE CAPRI STORE) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELL'ART. 5 TER, COMMI 1, 2 LETT. A) E 3 DELLA DELIBERA N.
538//01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 luglio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 177 del 31 luglio 1997 e, in particolare, l'art. 1 comma 6, lett. b), n. 14 e s.m.i.;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e s.m.i.;

VISTO l'atto della Direzione Servizi Media di questa Autorità – cont. 39/13/DISM/PROC. 2505/ZD - datato 9 aprile 2013 e notificato in data 17 aprile 2013, con cui si contesta alla società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A. con sede legale in Capri (NA) alla via Li Campi n. 19, fornitore del servizio di media audiovisivi in ambito nazionale Capri Store, la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 ter, commi 1, 2 lett. a) e 3 della delibera n. 538/01/CSP; in particolare, nel corso della programmazione televisiva trasmessa il giorno 18 marzo 2013, dalle ore 12.40.01 circa alle ore 13.01.26 circa, è stata mandata in onda una televendita di servizi relativi a

pronostici concernenti il gioco del lotto con la presenza in sovrapposizione sullo schermo televisivo di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899299254, 899002534 e 899299252 che il conduttore ha invitato a chiamare – *“sono cinquanta le telefonate che io chiedo...”* –, mentre, alle ore 12.57.38 circa, il conduttore stesso ha affermato: *“da questo momento 90 da sogno perché questo è garantito che esce questo martedì perché mister milionario non sbaglia mai”*;

ESPERITO l'accesso agli atti del procedimento sanzionatorio da parte della predetta società in data 6 giugno 2013;

RILEVATO che la predetta società in sede di audizione, in data 4 luglio 2013, convocata originariamente per il giorno 6 giugno 2013 e, di nuovo, su richiesta della società, prima per il giorno 18 giugno 2013 e, poi, per il giorno 20 giugno 2013, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, ha sostenuto che il servizio media audiovisivo Capri Store nasce con il sistema digitale terrestre con assegnazione al n° 122 e, quindi, con limitati risultati di ascolto e di visione certamente inferiori allo 0,02% di share. Inoltre, con riferimento alla specifica programmazione televisiva oggetto di contestazione, alla luce di apposito documento prodotto dalla F.R.T. del 27 dicembre 2006 – Circ. 68/2006 – la programmazione televisiva contestata non presenta aspetti contrari alla normativa vigente in materia, in quanto trattasi di servizi di pronostici del gioco del lotto fondati su criterio probabilistico e, in quanto tale, trasmissibili in fascia oraria diurna, ma non in fascia protetta; inoltre, la stessa tipologia di programmazione televisiva, in quanto trasmessa anche su altri servizi di media audiovisivi in ambito locale, ha rafforzato il convincimento in ordine all'assoluta legittimità della trasmissione dei programmi stessi da parte di Capri Store. Infine, la parte ha affermato che ai fini della determinazione dell'eventuale sanzione amministrativa pecuniaria si prenda in considerazione il monte sanzioni amministrative già irrogate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni alla società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A. a conclusione di precedenti procedimenti sanzionatori e il fatto che la stessa società abbia, già, assunto, spontaneamente gli impegni a non trasmettere programmi che possano essere in contrasto con la normativa di settore, tanto che, a seguito della notificazione della contestazione sopra menzionata la predetta società ha sospeso la trasmissione del programma in questione;

RITENUTO che quanto eccepito dalla società sopra menzionata non possa trovare accoglimento ai fini dell'archiviazione del presente procedimento sanzionatorio. L'invito a chiamare le numerazioni mostrate in sovrapposizione, al fine di acquistare i pronostici elaborati configura quanto trasmesso come televendita, essendo presenti tutti gli elementi atti ad individuare un'offerta al pubblico che, a norma dell'art. 1336 c.c., vale come proposta, nel momento in cui contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta. Tali inviti, infatti, indicano la causa (la compravendita del servizio), l'oggetto (il pronostico del lotto e il relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando, sicché all'utente non resta che manifestare la sua accettazione della proposta contrattuale così formulata, per aversi l'accordo delle parti. Il fatto che l'informazione relativa al gioco del lotto venga ottenuta dopo aver digitato i tasti per la selezione del servizio è proprio la conferma del fatto che è sufficiente la selezione numerica per giungere al perfezionamento del contratto, a fronte della permanenza dell'offerta da parte dell'operatore che ai sensi del medesimo art. 1336 c.c., è valida fino ad eventuale revoca della proposta. Né vale a mutarne la natura la circostanza per cui la tariffazione specifica non venga avviata al momento stesso del collegamento telefonico, in quanto discende dagli obblighi posti dalla normativa in materia di servizi a sovrapprezzo il fatto che il servizio possa partire solo dopo che l'utente sia stato correttamente informato in merito alla tariffazione specifica del servizio stesso. Premesso quanto sopra, non può essere accolta, quindi, l'eccezione fondata sul richiamo al documento prodotto dalla F.R.T. del 27 dicembre 2006 – Circ. 68/2006 –, in quanto il predetto atto fornisce chiarimenti in merito alla *“pubblicità dei servizi sui pronostici”* disciplinata ai commi 4, che richiama il comma 2, 5 e 6 dell'art. 5 ter della delibera n. 538/01/CSP e non alla televendita disciplinata ai commi 1 e 2 del medesimo

articolo. Inoltre, la televendita in questione non ha ad oggetto previsioni concernenti il gioco del lotto elaborate in via esclusiva su base razionale di inferenza statistica, ossia mediante un procedimento di generalizzazione dei risultati ottenuti mediante una rilevazione parziale per campioni e, quindi, prospettando il conseguimento di risultati positivi o di aumento delle vincite secondo il criterio probabilistico, bensì trattasi di pronostici realizzati mediante previsioni elaborate in forza di criteri di tipo personalistico e predittivo. L'altra eccezione sollevata dalla parte in ordine alla circostanza che la stessa tipologia di programmazione televisiva trasmessa anche su altri servizi di media audiovisivi in ambito locale abbia rafforzato il convincimento in ordine all'assoluta legittimità della trasmissione dei programmi stessi da parte di Capri Store non può essere accolta, in quanto, in virtù della connotazione obiettiva dell'illecito realizzato deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla rappresentazione costituita dalla televendita, dovendosi, pertanto, escludere ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità; d'altra parte, sul fornitore del servizio di media audiovisivi Capri Store grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente. Infine, l'espressione utilizzata dal conduttore sopra riportata a titolo esemplificativo - *“da questo momento 90 da sogno perché questo è garantito che esce questo martedì perché mister milionario non sbaglia mai”* - prova l'avvenuta trasmissione di una televendita di pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzate dal ricorso ad esagerazioni sul contenuto e sugli effetti dei beni o servizi offerti in violazione dell'art. 5 ter, comma 2, lett. a) del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite approvato con delibera n. 538/01/CSP;

CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 5-ter alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, tra le ore 7:00 e le ore 23:00 (comma 1), che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (comma 3) e che tali trasmissioni non devono trarre in inganno il pubblico mediante omissioni, ambiguità o esagerazioni sul contenuto e sugli effetti dei beni o dei servizi offerti (comma 2);

CONSIDERATO che la televendita in questione, oltre ad essere stata trasmessa tra le ore 7:00 e le ore 23:00, presenta sullo schermo televisivo in sovrapposizione numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo che si inducono ad utilizzare; inoltre, espressioni del tipo *“da questo momento 90 da sogno perché questo è garantito che esce questo martedì perché mister milionario non sbaglia mai”*, inequivocabilmente, traggono in inganno il pubblico, in particolare le persone più vulnerabili psicologicamente, mediante esagerazioni sul contenuto e sugli effetti dei servizi offerti;

RITENUTO che il comportamento del fornitore del servizio di media audiovisivi in ambito nazionale Capri Store integra la violazione delle disposizioni contenute nell'art.5 ter, commi 1, 2 lett. a) e 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquattottomiladuecentoventotto/00) ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari ad euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, in quanto, costituendo oggetto di rilevazione un unico episodio violativo delle suddette disposizioni normative regolamentari, l'illecito in esame ha provocato limitati effetti pregiudizievoli;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società ha comunicato di aver intrapreso azioni in tal senso; in particolare, la società ha precisato di aver sospeso la trasmissione del programma in questione, da cui consegue un'attenuazione delle conseguenze della violazione;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito nazionale, deve anche essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente; la società in esame, nel sospendere la trasmissione del programma in questione ha posto in essere una condotta meritevole di apprezzamento sotto il profilo della considerazione delle esigenze e delle aspettative dell'utenza;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A. nell'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 2.188.753,00, risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO in applicazione della previsione dell'art. 8, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla violazione con la medesima azione – concorso formale di illeciti amministrativi quando con una condotta unica sono violate più disposizioni normative - delle disposizioni di cui all'art. 5 ter, commi 1, 2 lett. a) e 3 della delibera n. 538/01/CSP di dover determinare la sanzione nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale pari a euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50) secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni;

VISTO l'art. 5 ter, commi 1, 2 lett. a) e 3 della delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A. con sede legale in Capri (NA) alla via Li Campi n. 19 fornitore del servizio di media audiovisivi in ambito nazionale Capri Store, di pagare la sanzione amministrativa di euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le*

garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 85/13/CSP ” entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 85/13/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 25 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani